



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

composta dai magistrati:

dott.ssa Maria Riolo	Presidente
dott. Vittoria Cerasi	Consigliere
dott. Maura Carta	Consigliere
dott.ssa Alessandra Cucuzza	Primo Referendario (Relatore)
dott. Giuseppe Vella	Referendario
dott.ssa Rita Gasparo	Referendario
dott. Francesco Liguori	Referendario
dott.ssa Valeria Fusano	Referendario
dott.ssa Adriana Caroselli	Referendario
dott. Francesco Testi	Referendario
dott.ssa Giulia Ruperto	Referendario

nella Camera di consiglio del 19 gennaio 2023, ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

nei confronti del Comune di Legnano sull'istanza di parere ai sensi dell'art. 5, commi 3 e 4 del d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dall'art. 11 della legge 5 agosto 2022, n. 118

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali;

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, e s.m.i.;

VISTO il d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175;

VISTO l'art. 5, commi 3 e 4 del d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dall'art. 11 della legge 5 agosto 2022, n. 118;

VISTA la delibera di Consiglio comunale n. 205 del 6 dicembre 2022 (prot. generale Cdc n. 23995 del 16 dicembre 2022) e acquisita al protocollo pareri TUSP di questa Sezione n. 70 ai fini dell'acquisizione del parere prescritto dall'art. 5, commi 3 e 4 del d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dall'art. 11 della legge 5 agosto 2022, n. 118;

Udito il Relatore, dott.ssa Alessandra Cucuzza;

PREMESSO

In data 16 dicembre 2022 è stata ricevuta da questa Sezione la delibera di Consiglio comunale n. 205 del 6 dicembre 2022, avente ad oggetto *“acquisizione della totalità delle partecipazioni societarie di Acsa srl mediante aumento del capitale sociale ex art 2440 e ss cod civ riservato al Comune di Cornaredo finalizzato all'affidamento in house a società del gruppo Amga del servizio di igiene urbana ed ambientale e servizi collegati nel Comune di Cornaredo; approvazione atti e documenti necessari e adempimenti conseguenti”*.

Con la predetta deliberazione l'ente, titolare di una partecipazione del 66,5710% nel capitale di AMGA Legnano s.p.a., approva l'aumento del capitale sociale di tale società con riserva di sottoscrizione unicamente a favore del Comune di Cornaredo.

CONSIDERATO IN FATTO E DIRITTO

Il comma 3 dell'art. 5 d. lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dall'art. 11 della legge 5 agosto 2022, n. 118, prevede che le amministrazioni trasmettano alla Corte dei conti, oltre che all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, le deliberazioni aventi ad oggetto la costituzione di una società o l'acquisizione di una partecipazione societaria, diretta o indiretta. Secondo la previsione normativa, la Corte dei conti *“delibera, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, in ordine alla conformità dell'atto a quanto disposto dai commi 1 e 2 del presente articolo, nonché dagli articoli 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa”*.

La norma prevede, inoltre, che, qualora la Corte non si pronunci entro il predetto termine di sessanta giorni, l'amministrazione possa procedere alla costituzione della società o all'acquisto della partecipazione e che, in caso di parere in tutto o in parte negativo, qualora l'amministrazione intenda procedere ugualmente all'acquisto della partecipazione, sia tenuta *"a motivare analiticamente le ragioni per le quali intenda discostarsi dal parere e a dare pubblicità, nel proprio sito internet istituzionale, a tali ragioni"* (art. 5, co. 4, TUSP).

A fronte dei dubbi ermeneutici sorti con riferimento alla natura delle funzioni esercitate dalle Sezioni di controllo, posto che l'art. 5 TUSP qualifica la deliberazione adottata nell'esercizio di tale funzione quale *"parere"*, le Sezioni riunite in sede di controllo hanno statuito che *"la pronuncia esitante nel parere previsto dall'art. 5, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2016 postula l'espletamento di una peculiare attività di controllo di cui il legislatore individua i tempi, i parametri di riferimento e gli esiti"* (Sez. riunite n. 16/2022/QMIG).

Alla luce di queste premesse, la Sezione deve preliminarmente verificare se il *"parere"* richiesto dall'ente ai sensi dell'art. 5, comma 3, TUSP, così come di recente modificato, rientri effettivamente nel perimetro di applicazione della norma.

Al fine di individuare l'ambito di applicazione della nuova disciplina, la giurisprudenza contabile ha già concordemente escluso dall'ambito di applicazione della norma l'aumento di capitale, poiché tale operazione non determina *"il conseguimento ex novo della qualità di socio in capo all'Ente pubblico"* (Sez. Lombardia n. 171/2022/PASP) e *"l'art. 5, comma 3, TUSP ha limitato, letteralmente, il proprio ambito oggettivo di applicazione ai soli due momenti (la costituzione di una società e l'acquisto di partecipazioni) in cui l'Amministrazione pubblica entra per la prima volta in relazione con una realtà societaria, nuova o già esistente, assumendo la qualifica di socio"* (Sez. riun. n. 19/2022/QMIG).

Peraltro, questa Sezione, ai fini dell'applicazione del novellato art. 5 TUSP, ha assimilato all'aumento di capitale qualunque operazione che determini un incremento della partecipazione detenuta da un soggetto già socio, in quanto il vaglio sulla conformità a legge dell'acquisizione della partecipazione deve essere

svolto secondo le forme previste dalla nuova norma solo all'atto dell'acquisizione per la prima volta della qualità di socio (Sez. reg. Lombardia n. 207/2022/PASP).

Nel caso in esame, la delibera sottoposta alla Sezione ha ad oggetto un aumento di capitale destinato, peraltro, ad essere sottoscritto non dal comune deliberante, ma dal Comune di Cornaredo, cui l'aumento di capitale è riservato.

Tale delibera, pertanto, non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 5 Tusp così come modificato, perché non ha ad oggetto né la costituzione di una nuova società, né l'acquisizione, *ex novo*, di una partecipazione sociale da parte del Comune di Legnano.

Pertanto, restando comunque salvi i poteri di scrutinio della fattispecie nell'esercizio delle ulteriori funzioni di controllo di cui all'art. 1, comma 166, della legge 23 dicembre 2005 n. 266, e di cui all'art. 148 bis, comma 2, del d. lgs 18 agosto 2000 n. 267 e di cui all'art. 20 dello stesso TUSP, deve ritenersi che la deliberazione in esame non sia suscumbibile nell'ambito di applicazione del novellato art. 5 TUSP.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, dichiara il non luogo a deliberare, ai sensi dell'art. 5, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 175 del 2016, come modificato dall'art. 11 della Legge 5 agosto 2022, n. 118, in quanto la deliberazione ha ad oggetto un aumento di capitale, peraltro non destinato ad essere sottoscritto dall'ente deliberante,

DISPONE

la trasmissione della presente pronuncia, a mezzo pec, al Sindaco nella sua qualità di legale rappresentante dell'ente.

Così deliberato nella camera di consiglio del 19 gennaio 2023.

Il Relatore
(Alessandra Cucuzza)

Il Presidente
(Maria Riolo)

Depositata in Segreteria il

1 febbraio 2023

Il Funzionario preposto

al servizio di supporto

(Susanna De Bernardis)